

Publicato il 20/12/2022

N. 07704/2022 REG.PROV.CAU.
N. 12762/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12762 del 2022, proposto da

Assoteatro, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Pascucci, presso il cui studio in Roma, via Piemonte, 39, ha eletto domicilio;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

nei confronti

Comune di Sarsina; Artelè s.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del d.d. 14.7.2022, n. 641, del Direttore generale dello spettacolo del Ministero della cultura;
- del verbale n. 6 del 9.6/10.6.2022, concernente la riunione della commissione consultiva per il teatro, con le allegate schede di qualità artistica,

nella parte in cui la commissione ha valutato i progetti Festival *ex art.* 17 d.m. 27 luglio 2017, assegnando alla domanda presentata da Assoteatro un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa (10 punti); per quanto occorrer possa:

- del verbale della medesima commissione del 26 e 27.5.2022, n. 5, per la sola parte relativa alla valutazione sulle istanze Festival *ex art.* 17, nonché dei relativi punteggi di qualità artistica per il medesimo settore;
- del d.m. 27 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo dei relativi allegati,
- del d.d. 16.12.2021, rep. n. 1913, e relativi allegati, aventi a oggetto la previsione dei punteggi massimi;
- del d.m. 19.1.2022, rep. n. 20, con cui sono stati nominati i componenti della commissione consultiva teatro e di tutte le ulteriori valutazioni di qualità artistica espresse da tale organo;
- della comunicazione inviata il 2.9.2022, con cui il Ministero ha respinto la richiesta di revisione e riassegnazione dei punteggi di Assoteatro;
- dell'eventuale provvedimento di assegnazione dei benefici *ex art.* 17 d.m. 27 luglio 2017 – Festival “Prime istanze triennali”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi al contributo a valere sul fondo FUS per l'ambito teatro - festival (art. 17 d.m. 27 luglio 2017, come modif. dal d.m. 25 ottobre 2021), settore "*Festival – Prime istanze triennali*", ex art. 1 d.d. n. 641 del 14.7.2022, autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate:

- l'istante provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della stessa ricorrente e della parte resistente; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 13.1.2023, con ulteriore termine sino al 12.1.2023 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 12.4.2023;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO